



**ISTRUZIONE OPERATIVA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

Aggiornata al *“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”* del 14 marzo 2020, all’Ordinanza del Presidente della Regione n. 5 del 13.3.2020 e alle disposizioni nazionali e regionali, con riserva di aggiornamento a fronte di diverse e più restrittive misure disposte dal Governo o dalla Regione Sicilia

Doc. agg. al 19/03/2020

SOMMARIO

1. Premessa	3
2. Scopo	4
3. Distribuzione	4
4. Interventi volti a contenere il rischio da contagio.....	5
4.1 Creazione di una task force aziendale.....	5
4.2 Comunicazione e Informazione.....	5
4.3 Organizzazione del personale in azienda	6
4.4 Organizzazione delle aree di lavoro produttive.....	7
4.4.1 Distanze interpersonali	7
4.4.2 Misure specifiche.....	7
4.5 Pulizia e sanificazione delle aree di lavoro	11
5. Precauzioni igieniche personali.....	13
6. Dispositivi di protezione individuale	13
7. Procedura di gestione casi COVID-19.....	13
7.1 Procedura di gestione casi sintomatici COVID-19 in azienda	14
7.2 Procedura di gestione casi positivi COVID-19	14
8. Sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS/RLST	15
9. Aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	16
10. Diffusione della procedura	16
11. Disposizioni finali	16
ALLEGATI.....	17

1. Premessa

Il presente Protocollo viene sottoscritto tra Assessorato del Lavoro, della Famiglia e delle Politiche sociali della Regione Sicilia, Cgil, Cisl e Uil Sicilia, Ugl, Sicindustria e Confapi, con la finalità di condividere e fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate a incrementare negli ambienti di lavoro l'efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia da COVID-19.

Il documento, nel richiamare le disposizioni contenute nel DPCM dell'11 marzo 2020 e nelle indicazioni / disposizioni emanate dalla Regione Siciliana e dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia, per quanto riguarda la gestione clinica dei casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19, assume quale parte integrante dello stesso il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 cui si fa esplicito riferimento e di cui si riportano le principali disposizioni previste:

- "La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione";
- "È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell'ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività";
- "Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali"

Tutto ciò premesso, si stabilisce che

Le imprese adottano il presente protocollo e le istruzioni operative in esso contenute all'interno dei luoghi di lavoro e applicano le misure di precauzione di seguito elencate, aggiuntive e/o integrative delle disposizioni richiamate in

premessa, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

La Regione /Assessorato garantisce, per quanto di sua competenza, l'applicazione del presente Protocollo, anche mediante l'attivazione delle Aziende sanitarie provinciali e dei servizi ispettivi preposti ai controlli, al fine di coniugare la prosecuzione delle attività lavorative con le condizioni di sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro.

Le parti concordano, altresì, sull'esigenza/necessità di avviare a livello territoriale confronti di verifica e monitoraggio dello stato di attuazione delle misure, costituita con i rappresentanti delle parti sociali che sottoscrivono il presente protocollo, anche mediante richieste di monitoraggio alle Prefetture.

2. Scopo

L'obiettivo del presente documento è fornire ulteriori **indicazioni operative finalizzate al contrasto e al contenimento di casi di COVID-19 negli ambienti di lavoro** che esercitano attività produttiva ai sensi del DPCM dell'11 marzo 2020, dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 5 del 13.03.2020 e del *Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro* del 14 marzo 2020.

Per quanto riguarda la gestione clinica / sorveglianza sanitaria dei casi sospetti, probabili o confermati di COVID-19, si rimanda alle indicazioni / disposizioni emanate dalla Regione Siciliana e dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia.

Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi., compresa l'attività di vigilanza che viene svolta dagli Enti di cui all'art. 13 del suddetto decreto

3. Distribuzione

La presente istruzione Operativa è indirizzata ai Datori di Lavoro e a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08.

I Datori di lavoro dovranno estendere le disposizioni adottate con la presente istruzione operativa alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri, permanenti e provvisori, all'interno dei siti e delle aree produttive di loro competenza, e far rispettare le suddette disposizioni.

I datori di lavoro aggiornano i documenti di valutazione dei rischi (DVR E DUVRI) secondo le disposizioni contenute nella presente Istruzione Operativa.

4. Interventi volti a contenere il rischio da contagio

4.1 Creazione di una task force aziendale

Il primo intervento da adottare è la creazione di una task force aziendale, composta dai responsabili aziendali, dall'RSPP, dal Medico competente, RLS/RLST, Preposti, rappresentanze sindacali aziendali, al fine far applicare e verificare le misure previste dal presente documento e dalle disposizioni nazionali, e monitorare l'evoluzione della situazione. La task force comunica preferibilmente attraverso l'utilizzo dei sistemi informatici e telefonici.

4.2 Comunicazione e Informazione

Ogni Azienda, seguendo quanto previsto dalle disposizioni nazionali e regionali, si fa promotrice delle informazioni attraverso:

1. Comunicazione delle precauzioni intraprese dall'azienda al fine di ridurre il rischio di contaminazione. In particolare, le informazioni riguardano
 - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di base e il numero regionale 800 45 87 87;
 - la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di base e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 - l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti

corretti sul piano dell'igiene);

- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

Questo avviene mediante affissione del cartello di cui all'allegato I su tutti gli accessi;

2. Riferimenti da contattare in presenza di condizioni di rischio: ogni azienda mette a disposizione la mail dell'RSPP e del MC che risponderanno ad eventuali dubbi e domande in merito all'organizzazione scelta per contenere il rischio;
3. Norme igieniche volte a ridurre il rischio di diffusione, in particolare all'interno di tutti i servizi igienici, mediante affissione del cartello di cui all'allegato II;
4. Norme comportamentali volte a ridurre il rischio di diffusione durante le operazioni di ingresso/uscita dall'azienda (timbratrice), la fruizione dei locali wc e spogliatoi, aree break e distributori automatici, mediante affissione del cartello di cui all'allegato III;

Le informazioni riguardano anche tutte le persone esterne che, a qualsiasi titolo, accedono alle strutture aziendali, previa autorizzazione.

4.3 Organizzazione del personale in azienda

Ogni azienda adotterà le misure volta a ridurre al minimo la presenza di persone negli ambienti di lavoro, anche secondo le possibilità previste dal DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18.

Misure Principali:

1. Utilizzo delle modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
2. Incentivazione all'uso di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
3. Sospensione delle attività nei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.

A seconda della tipologia e dimensione dell'azienda i Datori di lavoro delle aziende produttive adottano le seguenti misure specifiche:


4. Definiscono in azienda la presenza dei lavoratori indispensabili per la produzione / attività
5. Individuano gruppi di lavoro omogenei appartenenti alla stessa tipologia di lavoro eseguito
6. Assicurano un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.
7. Sospendono e annullano tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

4.4 Organizzazione delle aree di lavoro produttive

4.4.1 Distanze interpersonali

Al fine di ridurre il più possibile l'assembramento tra i lavoratori, i Datori di lavoro, dopo aver applicato le misure di riduzione del personale, di cui al paragrafo 4.3, adottano le seguenti misure:

- A) Verificano se tutte le attività lavorative possono essere svolte rispettando la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, quale principale misura di contenimento del virus.
- B) Laddove non fosse possibile rispettare tale distanza di sicurezza, forniscono i lavoratori di strumenti di protezione individuale (mascherina filtrante FFP2 o FFP3, o quanto previsto dall'art. 16 del DL 18/2020, e guanti monouso) e autorizzano distanze minori di un metro.



- C) Favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

4.4.2 Misure specifiche

1. Definiscono e indicano i flussi di ingresso, uscita e fruizione dei locali aziendali garantendo il rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro, limitando il più possibile gli spostamenti all'interno dei siti e contingentando

l'accesso agli spazi comuni.

2. Definiscono una **procedura di gestione degli ingressi del personale interno**.

Tale procedura ha lo scopo di identificare tutto il personale presente giornalmente in azienda, utile anche al fine di facilitare eventuale attività di sorveglianza sanitaria a cura delle istituzioni preposte.

Tale procedura dovrà prevedere:

- a) Organizzazione di orari di ingressi / uscite differenziati, qualora questi determinino un rischio di assembramento tra i lavoratori. Gli ingressi e le uscite dai siti aziendali deve avvenire sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- b) Possibile controllo della temperatura corporea prima dell'accesso ai siti aziendali¹;
- c) Divieto di accesso se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°. I lavoratori in tale condizione, nel rispetto delle indicazioni riportate nella nota 1, saranno momentaneamente isolati e forniti di mascherine. Ad essi sarà comunicato che non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie aziendali, e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
- d) Divieto di accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio

Nota ¹ del Protocollo del 14.03.2020: «La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi».

secondo le indicazioni dell'OMS², o abbia fatto rientro da altre Regioni da meno di 14 giorni, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione n.5 del 13.03.2020 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza stessa.

e) Per questi casi il Datore di lavoro fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

3. Organizzano gli spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack...) disponendo che:

a. l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;

b. si provveda alla organizzazione degli spazi e alla pulizia degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

c. sia garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack

4. Limitano al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentano l'accesso agli spazi comuni, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza di un metro;

5. Vietano le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali;

6. Sospendono e annullano tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati. E'

Nota ² del Protocollo del 14.03.2020: «Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi».

comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza e in modalità e-learning nel caso di formazione ex D.Lgs. 81/08, anche per i lavoratori in smart work.

7. Prediligono l'assegnazione personale di attrezzature di sollevamento e trasporto quali transpallet, carrelli elevatori e, se possibile, carriponte. Se ciò non fosse possibile garantiscono la presenza di detergenti per pulire le parti a contatto quali sedili, pulsantiere, volantini e comandi in genere;
8. Prediligono comunicazioni via telefono tra i lavoratori al fine di evitare l'accesso ai vari reparti da parte di lavoratori di altri gruppi;
9. Dispongono che le postazioni di lavoro siano organizzate a distanza maggiore di un metro. In particolare dispongono che gli operatori addetti alle casse debbano indossare la mascherina protettiva e i guanti. Se necessario, nei pressi della cassa apporre strisce colorate poste, o altre misure simili, ad una distanza minima di 1 metro l'una dall'altra per garantire il rispetto delle distanze in attesa del proprio turno;
10. Provvedono a far predisporre igienizzanti per le mani in tutti i servizi igienici e gli accessi all'azienda.
11. Garantiscono la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento esterno (dispositivi di sicurezza e igienizzanti), ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda stessa,
12. Definiscono una **procedura di gestione degli ingressi dei fornitori esterni**. Tale procedura dovrà prevedere:
 - a) Identificazione giornaliera di tutti i fornitori che accedono ai siti aziendali, utile anche al fine di eventuale attivazione di sorveglianza epidemiologica;
 - b) Regolamentazione di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e orari predefiniti, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale interno nei reparti/uffici coinvolti. Ove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
 - c) Comunicazione preventiva (via mail, sms...) a tutti gli autisti dei mezzi di trasporto che, ove possibile, devono rimanere a bordo dei propri mezzi e ai quali non è consentito l'accesso ai siti aziendali. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro e deve comunque essere dotato dei dispositivi di protezione (mascherina e

guanti), da indossare se la distanza minima di sicurezza non può essere rispettata;

- d) Predisposizione di servizi igienici dedicati per i fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno al quale è fatto divieto l'utilizzo di quelli del personale dipendente. Per tali servizi igienici garantiscono l'adeguata pulizia giornaliera.
- e) Riduzione al minimo dei lavoratori esterni (impresa di pulizie, manutenzione). Quest'ultimi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente punto 3.3.

4.5 Pulizia e sanificazione delle aree di lavoro

Al fine di ridurre il rischio di contagio ogni azienda dovrà prevedere un **protocollo di pulizia e sanificazione** degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni riportate nella Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute:

«In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di

ipoclorito di sodio)

Inoltre

- a) Ogni lavoratore provvede alla pulizia del proprio posto di lavoro utilizzando prodotti già diluiti e pronti all'uso, prevalentemente nebulizzati mediante spruzzino. La pulizia della postazione viene effettuata ad inizio della fruizione della postazione di lavoro da parte del singolo lavoratore. Qualora la postazione venga usata da più operatori nell'arco della giornata, ogni operatore pulirà la postazione prima dell'utilizzo. Ad ogni operatore viene consegnato uno spruzzino personale con il nome indicato mediante apposizione di etichetta;
- b) I servizi igienici vengono disinfettati utilizzando appositi detergenti e al minimo una volta al giorno (prima dell'ingresso o dopo l'uscita dei lavoratori);
- c) Le aree break vengono disinfettate dopo il periodo di fruizione definito in base all'organizzazione delle pause e prevede la pulizia anche dei distributori automatici, (per quanto concerne la pulsantiera e la zona di prelievo dei prodotti), per assicurare la disinfezione di tutte le superfici con cui può entrare in contatto il lavoratore;
- d) Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla sanificazione dei suddetti locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- e) Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;
- f) L'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

In caso di affidamento a terzi dei servizi di pulizia il datore di lavoro trasmette le indicazioni sopra riportate alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi e verificare il rispetto delle disposizioni.

Ogni azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga).

5. Precauzioni igieniche personali

E' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. A tal fine l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

6. Dispositivi di protezione individuale

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nella presente istruzione operativa è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

- a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
- b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e secondo quanto previsto dall'art. 16 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;
- c) è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf>)
- d) qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

7. Procedura di gestione casi COVID-19

Si premette che:

- 1) La valutazione e la definizione dei singoli casi (sospetti o confermati), nonché l'individuazione dei contatti stretti spetta alle strutture del Servizio Sanitario Regionale, in particolare ai Servizi di Epidemiologia

delle Aziende Sanitarie Provinciali, in coordinamento con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta.

- 2) L'accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate (nota Garante della Privacy del 02/03/2020)
- 3) I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa (nota Garante della Privacy del 02/03/2020).

Ciò premesso di seguito si riportano alcune raccomandazioni per la gestione dei lavoratori negli all'interno dell'azienda a seconda dei casi che si possono presentare.

7.1 Procedura di gestione casi sintomatici COVID-19 in azienda

Nel caso in cui un lavoratore presente in azienda sviluppi febbre maggiore di 37,5 °C, tosse e difficoltà respiratoria, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale.

L'azienda dovrà immediatamente procedere all'isolamento del caso sintomatico e ad avvertire il proprio medico di base o contattare il numero regionale 800 45 87 87 e deve attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.

Una volta che il lavoratore avrà abbandonato l'azienda il Datore di lavoro dovrà provvedere alla sanificazione dei locali.

7.2 Procedura di gestione casi positivi COVID-19

Nei casi in cui il Datore di lavoro riceve comunicazione di caso confermato COVID-19 di un lavoratore adotta le seguenti misure di intervento:

- a. Immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 14 giorni in postazioni immediatamente adiacenti al lavoratore risultato positivo, di rimanere a casa;

b. Interdizione delle aree di lavoro fino all'avvenuta pulizia e sanificazione eseguita secondo le disposizioni previste al paragrafo 4.5

Il personale sanitario dell'ASP territorialmente competente contatta l'azienda in cui il lavoratore risulta occupato, richiede il nominativo del medico competente per avere la corretta collaborazione nell'identificare i contatti lavorativi da includere nella sorveglianza. In assenza del medico competente (casi in cui la sorveglianza sanitaria non è obbligatoria secondo il D.lgs. 81/08), si chiede la collaborazione del datore di lavoro o di personale da lui individuato. I lavoratori che sono riconducibili alla definizione di contatto stretto sono inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza sanitaria da parte dell'ASP territorialmente competente che comprende l'isolamento domiciliare (14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto) quale misura prioritaria ed immediata.

8. Sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS/RLST

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo e Allegati I).

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica è assicurata a seguito di indicazioni del Medico competente, e, come previsto dal Protocollo Nazionale del 14 marzo 2020: *"non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio"*.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nelle attività di integrazione delle misure di regolamentazione legate al COVID- 19.

Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

9. Aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

10. Diffusione della procedura

La presente procedura dovrà essere adottata dal Datore di Lavoro, in accordo con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Al fine della sua corretta diffusione ed attuazione il presente documento, firmato dai suddetti soggetti, sarà inviato a tutti i lavoratori e i fornitori esterni.

11. Disposizioni finali


Potranno essere emanate ulteriori misure e/o indicazioni operative in riferimento alla specificità dei luoghi di lavoro, precedentemente concordate con RSU, RLS/RLST, RSPP, Medico Competente, ove previsto.

Sono fatte salve eventuali indicazioni regionali o nazionali più specifiche.

ALLEGATI

ALLEGATO I

**INFORMATIVA DA POSIZIONARE SU TUTTI GLI ACCESSI AGLI
AMBIENTI DI LAVORO**

 CORONAVIRUS SICILIA 	
INFORMATIVA DA POSIZIONARE SU TUTTI GLI ACCESSI AGLI AMBIENTI DI LAVORO In ottemperanza del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020, e delle disposizioni nazionali e regionali, con riserva di aggiornamento a fronte eventuali indicazioni regionali e/o nazionali più specifiche.	
DIVIETO DI ACCESSO E DI PERMANENZA IN AZIENDA	
A TUTTE LE PERSONE (INTERNE / ESTERNE ALL'AZIENDA) CHE RIENTRANO NEI SEGUENTI CASI: 1) NON SONO AUTORIZZATE DAL DATORE DI LAVORO 2) MANIFESTANO LA SEGUENTE SINTOMATOLOGIA:	
febbre (maggiore di 37,5° C), tosse, difficoltà respiratorie	hanno avuto contatti stretti con persone risultate confermate o a grave sospetto di infezione
	

A tutte le persone che rientrano nel caso 2) si invia altresì a rimanere presso il proprio domicilio e provvedere a contattare il proprio Medico di base e il numero regionale 800 45 87 87

 Regione Siciliana	
CORONAVIRUS SICILIA	
CONTATTA IL TUO MEDICO O CHIAMA:	
NUMERO VERDE GRATUITO 800.45.87.87	
COMUNICARE AIUTA TE E GLI ALTRI	



**INFORMATIVA DA POSIZIONARE SU TUTTI
GLI ACCESSI AGLI AMBIENTI DI LAVORO**

TUTTI I LAVORATORI SI IMPEGNANO

- 1) a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)**
- 2) a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti**



INFORMATIVA DA POSIZIONARE SU TUTTI GLI ACCESSI AGLI AMBIENTI DI LAVORO

#CORONAVIRUS

Dieci regole da seguire:

- 1 Lavati spesso le mani
- 2 Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3 Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4 Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5 Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6 Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7 Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
- 8 I prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9 Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus
- 10 Contatta il numero 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni



Ministero della Salute







www.salute.gov.it

CARTELLI DA APPORRE IN TUTTI I SERVIZI IGIENICI

In ottemperanza del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020, e delle disposizioni nazionali e regionali, con riserva di aggiornamento a fronte eventuali indicazioni regionali e/o nazionali più specifiche.

ISTRUZIONI PER LA DETERSIONE DELLE MANI

ALLEGATO III

CORONAVIRUS SICILIA	
CARTELLI DA APPORRE PRESSO TIMBRATRICE - DISTRIBUTORI AUTOMATICI - SERVIZI IGIENICI / SPOGLIATOI - AREE BREAK <i>In ottemperanza del "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020, e delle disposizioni nazionali e regionali, con riserva di aggiornamento a fronte eventuali indicazioni regionali e/o nazionali più specifiche.</i>	
DISPOSIZIONI PER LIMITARE IL RISCHIO DI CONTAGIO COVID -19	
	Contaminazione: il contatto su superfici contaminate e il successivo portarsi le dita alla bocca, al naso o agli occhi, rappresenta una potenziale via di contagio, così come il formarsi di assembramenti tra i lavoratori durante la giornata lavorativa.
COMPORAMENTI OBBLIGATORI	
1. Indossare guanti monouso o recarsi in bagno per lavarsi le mani avendo cura di rispettare le istruzioni di lavaggio esposte all'interno dei bagni stessi. Solo dopo recarsi all'interno dell'azienda.	 
2. Rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro. 3. Se questo non fosse possibile, segnalarlo al proprio responsabile per valutare modifiche organizzative o la dotazione di maschere protettive.	
	
4. Non scambiarsi baci, abbracci e strette di mano. 5. Lavarsi frequentemente le mani rispettando la procedura di lavaggio affissa all'interno dei servizi igienici. 6. Se possibile, detergere periodicamente la propria postazione di lavoro. 7. Mai toccarsi occhi, bocca e naso con le mani. Se necessario, usare fazzoletti monouso da gettare dopo ogni utilizzo.	